

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N.57 - IN DATA 24/04/2024

OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro, addì VENTIQUATTRO, del mese di APRILE, alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze, vengono convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

Cognome e Nome	Carica	Presente
SUCQUET Marco	Sindaco	Sì
BADERY Fabio	Assessore	Sì
FRAGNO Claudio	Assessore	Sì
LAURENZIO Xavier	Assessore	Sì
PARISIO Ferruccio Gaudenzio	Assessore	Sì
PERETTO Martine	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	6
	Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario dell'ente locale D.ssa CLAPASSON Paola Maria il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SUCQUET Marco - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

CONSIDERATO che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati staccati da quelli previsti per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO tuttavia che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2024 è stato prorogato al 15 marzo 2024 con Decreto del ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303 e risulta quindi scaduto prima del decorso del termine speciale fissato per l'approvazione della manovra TARI;

VISTA la L. 30 dicembre 2023 n. 213, con la quale è stata approvata la Legge di Bilancio per l'anno 2024;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), nella determinazione delle tariffe occorre prendere atto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2024;

VISTO, in tal senso, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2024, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

CONSIDERATO che, in vigenza di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999, essendo sufficiente indicare nelle tabelle di determinazione delle tariffe le deroghe introdotte a tali coefficienti;

CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2023, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera bter), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua

l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

VISTA la Delibera n. 389/2023/R/RIF con cui ARERA ha previsto l'“Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;

DATO ATTO che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF , con cui è stato introdotto il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”;

VISTA, infine, la Delibera n. 386/2023/R/RIF , con cui ARERA ha previsto l' “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”, introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate UR_{1a} e UR_{2a}) di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- UR_{1,a}: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett.a) L.60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma1, lettera bter) D.Lgs. 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett.b) L.60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter D.Lgs. 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
- UR_{2,a}: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fare di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui si ritiene che la loro istituzione non incida sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2024, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla loro riscossione.

RICHIAMATA la convenzione tra le Unités des Communes valdôtaines Mont-Rose e Walser per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti (art. 16 L.R. 6/2014) - Istituzione del subATO e sottoscritta in data 13 ottobre 2021, e in particolare l'art. 2 “ *Enti convenzionati*”, comma 2 “ *L'ente capofila è individuato nell'Unité des Communes valdôtaines Walser*” e l'art. 6 “*Assemblea dei Sindaci*” comma 8 “*Le determinazioni assunte dall'Assemblea sono integralmente recepite nel provvedimento della Giunta dell'Unité Walser, che gli attribuisce valenza e validità giuridica. Le determinazioni dell'Assemblea sono vincolanti per la Giunta dell'Unité Walser che non può modificarle nel proprio atto di recepimento delle stesse*”;

RICHIAMATO il verbale n. 01/2024 dell'assemblea dei Sindaci dei comuni facenti parte del SubATO E rifiuti con il quale è stata approvata la predisposizione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il periodo regolatorio 2022-2025, revisione 2024, e la validazione ai sensi dell'art. 7 della delibera 363/2021 e del MTR-2 degli ambiti tariffari dei Comuni;

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser n. 22 del 12/04/2024 ad oggetto “Recepimento dei verbali dell'Assemblea dei Sindaci dei comuni facenti parte del SubAto E per la gestione delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti - assemblea del 13 aprile 2023 - verbale n. 01 e verbale n. 02”;

VISTO il Piano Finanziario 2024 per la gestione dei rifiuti redatto dall'Autorità di subATO E “Walser-Mont Rose nel quale viene prevista una spesa a carico del Comune di Pont-Saint-Martin di € 663.536,00 di cui parte fissa € 153.714,00 e parte variabile € 509.822,00;

RITENUTO di confermare i coefficienti rilevanti ai fini del calcolo delle tariffe approvati negli esercizi precedenti, come risulta dalle tabelle 2, 3b e 4b, depositate agli atti;

PRESO ATTO che ai sensi della legge regionale n. 30/2004 in Valle d'Aosta non trova applicazione il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992 e dal comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

PRECISATO che le agevolazioni a favore degli utenti, stanziati al bilancio di previsione dell'esercizio in corso, saranno determinate con successivo atto, nei limiti delle disposizioni normative vigenti;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere, con la presente deliberazione, all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 in ragione delle risultanze contenute nel PEF 2024 al fine di garantire la copertura integrale dei costi ivi contenuti relativi al Comune di Pont-Saint-Martin;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TARI 2024, dando atto che in caso di pagamento dell'intero importo in un'unica soluzione, l'utente dovrà provvedere entro la scadenza della prima rata (15 novembre 2024):

- ✓ 15 novembre 2024;
- ✓ 31 gennaio 2025;
- ✓ 31 marzo 2025.

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 25.05.2023 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2023;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 19.05.2023;

VISTO il regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/11/2019;

VISTO il D.U.P. e il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024/2026, approvati rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale n.ri 80 e 81 del 21.12.2023, e le successive variazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24/7/2017, in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale, in deroga a quanto disposto dall'art. 14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011;

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal Segretario dell'Ente Locale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/98;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

PROCEDUTOSI a votazione palese per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 6

Voti favorevoli n. 6

Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI PRENDERE ATTO, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024, del PEF per il periodo regolatorio 2022-2025, revisione 2024, e del verbale approvato dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni facenti parte del subAto "E" per la gestione delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti n. 12 del 12.04.2024 e recepito con deliberazione della Giunta dell' Unités des Communes valdôtaines Walser n. 22/2024, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2024;
3. DI DARE ATTO che le tariffe TARI 2024 risultano conformi alla disposizione dettata dal sopra richiamato art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013;
4. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024 secondo gli schemi di seguito riportati, dando atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2024, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti del nucleo familiare	Parte fissa (€/mq/ anno)	Parte variabile (€/anno)
1	€ 0,68224	€ 89,86786
2	€ 0,79595	€ 179,73573
3	€ 0,87717	€ 212,84494
4	€ 0,94214	€ 260,14382
5	€ 1,00712	€ 342,91685
6 o più	€ 1,05585	€ 402,04045

UTENZE NON DOMESTICHE			
Cat. TARI	Attività – DPR 158/1999	Parte fissa (€/mq/anno)	Parte variabile (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,10580	€ 1,43976

102	Campeggi, distributori di carburante	€ 0,22152	€ 1,88883
103	Stabilimenti balneari	€ 0,12564	€ 1,78256
104	Esposizioni, autosaloni	€ 0,09919	€ 1,21694
105	Alberghi con ristorante	€ 0,35376	€ 3,74680
106	Alberghi senza ristorante	€ 0,26450	€ 2,56757
107	Case di cura e riposo	€ 0,31409	€ 2,80753
108	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,33062	€ 3,18804
109	Banche ed istituti di credito	€ 0,18184	€ 1,63858
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,28764	€ 3,12634
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,35376	€ 4,26786
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 0,23805	€ 2,91380
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,30417	€ 3,24974
114	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,14217	€ 2,57100
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,18184	€ 3,05778
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 1,60020	€ 10,88047
117	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,20346	€ 8,17921
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,58189	€ 6,03328
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,50915	€ 7,33935
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 2,00356	€ 11,92944
121	Discoteche, night club	€ 0,34384	€ 4,61066

5. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI devono essere sommate le componenti perequative UR_{1,a} e UR_{2,a} pari rispettivamente a € 0,10 ad utenza per anno ed € 1,50 ad utenza per anno;
6. DI RISERVARSI, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
7. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 11, comma 15 del Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 31/05/2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come

introdotto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2024, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2023 in acconto e delle tariffe 2024 a conguaglio;

8. DI STABILIRE che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2024 saranno riscossi in 3 rate consecutive, alle seguenti scadenze:

- ✓ 15 novembre 2024;
- ✓ 31 gennaio 2025;
- ✓ 31 marzo 2025

E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 15 novembre 2024.

9. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

10. DI DARE ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2023, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

11. DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Pont-Saint-Martin, in applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : SUCQUET Marco

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
F.to : D.ssa CLAPASSON Paola Maria

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (web: 413).

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pont-Saint-Martin, li 29-apr-2024

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
f.to D.ssa CLAPASSON Paola Maria

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pont-Saint-Martin, li 29-apr-2024

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
D.ssa CLAPASSON Paola Maria
